



Emendamenti all'articolo 99 Legge Finanziaria:

1° Proposta d'emendamento

Stralcio intero articolo 99

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

Si chiede lo stralcio dell'intero articolo per consentire, nei tempi e nei modi opportuni, il proseguimento dell'approfondita discussione parlamentare su un tema così delicato, discussione già iniziata avanti la Commissione Giustizia della Camera.

Se disattesa si suggeriscono i seguenti emendamenti all'articolo 99 Legge Finanziaria

2° Proposta d'emendamento

Emendamento comma 2: sostituire con:

Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:

"Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea e inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ed i comitati e le associazioni che tutelano gli interessi di una classe, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto....."

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

La possibilità di avviare l'azione collettiva risarcitoria è riservata nel testo licenziato al Senato solo alle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco istituito presso il Ministero delle attività produttive.

Limitare la possibilità di avviare queste cause ad un gruppo di soggetti direttamente o indirettamente controllati dallo Stato, sminuisce il valore dell'azione collettiva. In questo modello altre associazioni specializzate sarebbero escluse e si otterrebbe una sorta di "statalizzazione" dell'azione collettiva con forti profili d'incostituzionalità in contrasto con gli articoli 3, 18 e 24.

Sul punto si ricorda: Corte Costituzionale sentenza 309/1996.

3° Proposta emendamento

Emendamento comma 2. eliminare l'inciso "o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti."

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

potrebbe crearsi una sovrapposizione configgente con altre norme vigenti in materia.

4° Proposta emendamento

Emendamento comma 2.

1° comma art. 140 bis eliminare l'inciso "e gli altri soggetti del comma 2"

comma 2 art. 140bis: eliminare

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

la norma appare superflua in quanto l'art. 137 del codice del consumo al comma 4° già prevede l'aggiornamento annuale dell'elenco delle associazioni iscritte; se intesa in senso di ampliamento della "platea" dei legittimati la norma appare illegittima, anche perché priva dell'indicazione di qualsiasi criterio che possa limitare il potenziale arbitrio dei due Ministeri nella scelta delle nuove associazioni da inserire con decreto.

5° Proposta emendamento

Emendamento comma 2.

Emendamento comma 3 art. 140 bis.

Sostituire il comma con il seguente:

L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente articolo è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, non temeraria, meritevole in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso e a condizione che comporti la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo ed i criteri per stabilire i provvedimenti richiesti

Nell'atto introduttivo con cui si promuove l'azione collettiva, a pena d'inammissibilità della domanda, l'attore deve specificare e documentare:

- a) le ragioni per le quale trattasi d'azione collettiva, indicando un congruo numero di propri associati interessati all'azione;
- b) le ragioni a fondamento, in fatto ed in diritto, dell'azione; specificando in particolare quelle attinenti la meritevolezza dell'azione a proposito della sussistenza di un interesse diffuso;
- c) i criteri per determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni; indicare i criteri per stabilire i provvedimenti richiesti

Eventuali consulenze tecniche di parte prodotte dall'attore a sostegno della domanda con l'atto introduttivo della lite devono essere asseverate.

Il Giudice, alla prima udienza ex art. 183 cpcp, ancor prima della concessione dei termini previsti per le memorie, si pronuncia in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione e specifica nell'ordinanza di ammissione o rigetto:

a) le ragioni per le quali ritiene o meno trattarsi di azione collettiva;

b) le ragioni per le quali ritiene o meno la non temerarietà dell'azione sulla base delle argomentazioni contenute negli atti;

c) le ragioni per le quali ritiene o meno la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

d) le ragioni per le quali ritiene o meno la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni.

Qualora ritenga non sussistere tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'azione collettiva proposta; contro l'ordinanza si può proporre reclamo con ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione avanti la Corte d'Appello, che pronuncia in camera di consiglio. Il ricorso deve contenere la specifica indicazione dei motivi di doglianza.

Il provvedimento d'ammissibilità dell'azione da parte del giudice produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti convenuti identificabili sulla base dei criteri indicati

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

Si vuole introdurre una preventiva valutazione del magistrato che possa costituire un filtro avverso azioni infondate; il reclamo si propone, al pari d'altri casi già previsti nel nostro ordinamento, avanti la Corte d'Appello data la potenziale importanza economica del tipo di azione intentata. Pare opportuno differire a questo momento la decorrenza degli effetti interruttivi della prescrizione.

6° Proposta emendamento

Emendamento comma 2.

Emendamento comma 6 art. 140 bis.

La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per avere agito senza la normale prudenza.

L'accordo risultante dalla conciliazione della lite non ha efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono iscritti all'associazione o ad un'associazione che lo ha sottoscritto o che dichiarano di non volersene avvalere. In questo caso l'accordo transattivo può essere liberamente valutato dal giudice nei giudizi in cui è parte un singolo consumatore o utente non iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo o ad una associazione che lo ha sottoscritto. Il consumatore o l'utente che non è iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo o ad una associazione che lo ha sottoscritto può negli altri giudizi dichiarare di volersene avvalere in questo caso l'altra parte deve dichiarare di fare obiezione. Se l'obiezione risulta infondata il giudice lo condanna ad una sanzione di € 500,00 da devolvere al Ministero dello sviluppo economico.

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

Non si può prevedere che l'accordo risultante dalla conciliazione della lite abbia efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono iscritti all'associazione o ad un'associazione che lo ha sottoscritto o di consumatori che comunque dichiarano di non volersene avvalere non essendo previsto alcun metodo che preveda forme di partecipazione del singolo consumatore all'accordo o di manifestare la loro contrarietà.

7° Proposta emendamento

Emendamento comma 2.

Emendamento comma 7 art. 140 bis.
eliminare il comma

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

La Camera di conciliazione successiva alla decisione della responsabilità dell'impresa, come evidenziato dal prof. Alpa, si pone in conflitto con la logica giuridica processuale e con i principi del nostro ordinamento. Si manifesta di dubbia utilità pratica, meglio lasciare libertà alle parti anche di agire subito giudizialmente.

8° Proposta emendamento

Emendamento comma 2.

Emendamento comma 9 art. 140 bis.

eliminare il comma

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

Il ricorso all'ingiunzione può creare problemi e ritardi; la previsione si prospetta di dubbia utilità, considerato che a breve entrerà in vigore il Regolamento 861/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce un celere procedimento europeo per le controversie di modesta entità sino a € 2000,00 di valore.

10° Proposta emendamento

Emendamento comma 2.

Emendamento comma 10 art. 140 bis.

eliminare l'inciso "a cura di parte convenuta"

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

Quanto previsto rientra nella disponibilità delle parti in caso di conciliazione e con riferimento alla sentenza costituisce un capo accessorio che sarà il giudice a disporre. Così come è strutturata pare illegittimo.

11° Proposta emendamento

Emendamento comma 2.

Emendamento comma 11 art. 140 bis.

eliminare il comma

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

Si richiamano sul punto le considerazioni espresse dal prof. Alpa prima tra tutte la confusione tra annullamento e nullità e l'ignorare che le conseguenze dovrebbero riguardare il rivenditore-dettagliante che spesso è soggetto diverso da chi diffonde il messaggio pubblicitario.

12° Proposta emendamento

Emendamento comma 2.

Emendamento comma 12 art. 140 bis.
eliminare

Ragioni a giustificazione dell'emendamento

L'inciso, anche parziale, crea una ingiustificata disparità di trattamento a carico del convenuto soccombente la residua previsione è superflua e non si comprende come possa raccordarsi la previsione del divieto di superamento del 10 % del valore della controversia atteso che le cause proposte appaiono di valore indeterminato o indeterminabile.